

Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

Ufficio del Giudice di pace di Napoli

SENT. N. 22095/08

R.G. 21835/08

CRON. 2482/08

REP. _____

Il Giudice di pace di Napoli, dott. Antonio Castellano IX sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 21835 del ruolo generale degli affari contenziosi nell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento del danno

TRA

Alvano avv. Carlo, (C.F.: LVNCRL46D14F839Q), delegato dall'assicurazione consumatori ADUSBEF, rappresentato e difeso da sé stesso con studio in Napoli Via O. Fragnito n. 60 per mandato in calce all'atto introduttivo notificato.

E

COGEC S.r.l. in p.l.r.p.t. con sede in Napoli alla Via Consalvo Carelli n. 13 ed ivi elett.te dom.ta alla Via S. Pasquale n. 55 presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Cattaneo e Maria Palma che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Conclusioni

Il procuratore delegato dell'attore deposita fascicolo e comparsa conclusionale con nota spese e, ribadendo le eccezioni, rilievi e preclusioni sollevate negli scritti difensivi, chiede l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Impugna e contesta ogni avverso dedotto, rilevato, prodotto ed eccepito in quanto destituito di fondamento logico-giuridico.

Per la convenuta COGEC S.r.l. il procuratore delegato riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito conclude per il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 25/01/2008 alla COGEC S.r.l. in p.l.r.p.t., l'avv. Carlo Alvano quale delegato dell'associazione consumatori ADUSBEF, rapp.to e difeso da sé stesso, ha chiesto la comparizione della convenuta COGEC s.r.l. innanzi al Giudice di pace di

Napoli al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale della stessa quale gestore del Cinema Arcobaleno per aver consentito, senza alcun avviso ai consumatori, un ritardo di 17 minuti all'inizio del film "Leoni per Agnelli" il giorno 23/12/2007, rispetto all'orario delle 18,30 pubblicizzato nel programma degli spettacoli e riportato nel biglietto acquistato, ritardo utilizzato per la proiezione di spot pubblicitari di altri film e di prodotti comm.li.

L'attore precisava di aver protestato per tale ritardo, causa di stress esistenziale nella qualità della vita, e ne chiedeva il risarcimento in via equitativa.

Radicalatosi in contraddittorio si costituiva ritualmente con l'avv. Fabrizio Cattaneo la convenuta Cogec S.r.l. impugnando la domanda e contestando la pretesa di risarcimento dei danni esistenziali in via equitativa.

Ammesse e raccolte le prove testimoniali articolate dalle parti con i rispettivi testi e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.03.2009.

Motivi della decisione

Il fatto sussiste poiché il denunciato ritardo di inizio del film non si è verificato facendo parte dello spettacolo con inizio alle 18,30, come da locandine pubblicitarie i "trailers" e notizie di attualità che precedono per prassi comune la proiezione del film programmato.

Non v'è quindi responsabilità extracontrattuale della convenuta Cogec s.r.l. per non aver preventivamente rese note le condizioni del contratto offerto alla generalità dei consumatori poiché la precisazione dell'orario di inizio del film rispetto all'orario dello spettacolo costituisce un avviso unilaterale del gestore della sala per consentire agli spettatori di consumare al bar della sala caffè ed altro e per poter fumare prima di entrare in sala.

Non è certo da condividere la richiamata sentenza del Giudice di pace di Napoli del 14.05.2005, "fondata ^{da} interpretazione eversive delle norme e delle sentenze della Corte di Cassazione, attraverso le quali si può trovare sempre un alibi costituzionale per qualsiasi vacanza rovinata, ritardi dall'inizio della partita o del film, modifica a sorpresa dei palinsesti televisivi ecc."

Va invece condivisa la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con

sentenza n. 26972 del 11/11/08 ha risolto il contrasto esistente fra le varie sezioni chiarendo che "il danno esistenziale non può considerarsi in" *re ipsa* " ma, deve consistere in un danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona" e, pertanto non appaiono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappetite, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione etc.

Pertanto non sussistendo un interesse meritevole di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, la domanda attorea deve essere rigettata.

Parimenti va rigettata la richiesta di riduzione del corrispettivo di € 2,26 per una presunta responsabilità contrattuale della convenuta avendo l'attore regolarmente fruito della visione cinematografica oggetto del contratto a prestazione corrispettive conclusesi con la vendita del biglietto, come risulta dall'atto introduttivo e dalle deposizioni testimoniali.

La natura della controversia e le ragioni che hanno indotto al rigetto della domanda consigliano di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno esistenziale per responsabilità extracontrattuale, per carenza di interesse di rango costituzionale inerente la persona meritevole di tutela risarcitoria in conformità della decisione n. 26972 del 11.11.2008 della SS.UU. della Corte di Cassazione.

Parimenti rigetta la richiesta di riduzione del corrispettivo di € 2,26 non sussistendo la responsabilità contrattuale della convenuta.

Le spese del giudizio restano compensate tra le parti in causa.

Così deciso in Napoli il 25 luglio 2009

Il Giudice di pace

Il Cancelliere p.a. *Antonio Castellano*
Dott.ssa *Francesca Borriello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li *25/07/09*



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI BANCARI,
FINANZIARI, POSTALI, ASSICURATIVI

DELEGAZIONE DI NAPOLI-CAPRI
80131 Napoli
tel. 081 5468215 – fax 081 7701990
e-mail: alvano@alvano.it
sito web – <http://www.alvano.it>

Napoli, 8 novembre 2010

Spett.le
ANEC
Piazza del Gesù Nuovo, 33
80124 Napoli (NA)

Spett.le
ANEC
Via Vicenza 5/a
00185 Roma

Pubblicità nelle sale.

Per opportuna conoscenza si comunica che con sentenza n. 9480/10, che per miglior intendimento si unisce in copia, il Giudice di Pace di Napoli, ha ritenuto che la pratica di trasmettere inserti pubblicitari è illegale ed è fonte di risarcimento danni.

Pertanto, si invita codesta Associazione a dare la massima diffusione a tale principio, facendo presente che, qualora dovessero rilevarsi casi analoghi, la scrivente intraprenderà opportune azioni, non escluse quelle collettive, per far cessare tale abuso.

E' gradito un cortese cenno di riscontro.

I migliori saluti.

Avv. Carlo Alvano